SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della transizione ecologica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 117.060 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 agosto 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 12 agosto 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo dieci punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre cento punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via *telefax*, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 agosto 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra cento e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 agosto 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A05107

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 19 luglio 2021.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;

Visto il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale

sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette province autonome è già stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della disposizione normativa di finanziamento del Fondo;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i., recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2020, n. 138, con il quale è stato effettuato il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva di 60 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2020, assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 2020, n. 247, con il quale è stato effettuato il riparto tra le regioni dell'ulteriore disponibilità di 160 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2020, assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale è stata assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 11, autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso Stato di previsione (Tabella n. 10) e con la quale al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stata assegnata una ulteriore dotazione di 160 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»;

Considerato, pertanto, che la dotazione del predetto Fondo nazionale ammonta, per l'esercizio finanziario 2021, a complessivi 210 milioni di euro;

Ravvisata la necessità di procedere ad un sollecito riparto della dotazione complessiva di 210 milioni di euro assegnata al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzando i medesimi coefficienti già adottati con riferimento al riparto dell'annualità 2020;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 che, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, amplia la platea dei beneficiari del Fondo ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

Ritenuto opportuno, stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, prendere in considerazione, come riferimento della perdita del reddito IRPEF, l'ISEE corrente;

Valutata l'opportunità che le regioni, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, attribuiscano ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431 e che i comuni utilizzino i fondi ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le

denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata rep. n. 73/CU, nella seduta dell'8 luglio 2021, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto indicato nelle premesse, la dotazione complessiva di 210 milioni di euro relativa all'anno 2021, disponibile sul capitolo 1690, p.g.1, assegnata al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per l'importo di 160 milioni di euro a valere sulle risorse previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi ricorrendo altresì all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso di detti requisiti.

4. Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.

5. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

7. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 431 del 1998, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della legge 431 del 1998, le risorse ripartite con il presente decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

8. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto, le regioni, che hanno già avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19, possono comunque destinare le risorse attribuite ad integrazione di dette misure.

9. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di quelle aggiuntive messe a disposizione dalle regioni e dai comuni, le regioni medesime, entro il 31 dicembre 2021, inoltrano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell'intero territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento alle eventuali criticità gestionali riscontrate.

10. Il monitoraggio di cui al precedente comma 9 è effettuato sulla base di un format predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e i relativi dati sono resi disponibili anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa.

11. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per procedere, previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla revisione dei criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, individuati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2554

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11)

Ripartizione della disponibilità anno 2021 di 210 milioni di euro (legge 27 dicembre 2019 n. 160 - legge 30 dicembre 2020 n. 178)

Regioni	Coefficienti di riparto %	Riparto euro
Piemonte	7,75876	16.293.389,78
Valle d'Aosta	0,59906	1.258.018,56
Lombardia	16,21757	34.056.902,23
Veneto	7,23550	15.194.548,83
Friuli Venezia Giulia	2,21659	4.654.837,74
Liguria	3,59912	7.558.159,04
Emilia-Romagna	8,28586	17.400.305,73
Toscana	6,63713	13.937.979,02
Umbria	1,94342	4.081.184,85
Marche	2,64138	5.546.899,48
Lazio	10,68257	22.433.391,98
Abruzzo	2,10420	4.418.822,06
Molise	1,06797	2.242.739,93
Campania	9,88629	20.761.217,92
Puglia	5,96939	12.535.726,80
Basilicata	1,25995	2.645.899,87
Calabria	2,26842	4.763.688,71
Sicilia	7,19361	15.106.586,70
Sardegna	2,43319	5.109.700,77
Totale	**100,00000**	**210.000.000,00**

21A04873

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Sardegna DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Sardegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Sardegna»;

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Sardegna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna», rinnovato da ultimo con decreto del 13 luglio 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 15 luglio 2021 (prot. mipaaf n. 274888) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agris Sardegna in data 3 giugno 2021 (prot. Mipaaf n. 254944), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sardegna»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Sardegna DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Sardegna»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 16 gennaio 2009 al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Sardegna DOP con sede legale in Sassari, viale Italia 39 c/o Presidenza facoltà di agraria, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 16 gennaio 2009 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A04874

DECRETO 4 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano ad indicazione geografica protetta e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è

stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 87 del 21 marzo 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 1° settembre 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano indicazione geografica protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Toscano», rinnovato da ultimo con decreto 15 giugno 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo TCA in data 30 luglio 2021 (prot. Mipaaf n. 349653), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Toscano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano ad indicazione geografica protetta a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Toscano»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 3 agosto 2011 al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano ad indicazione geografica protetta con sede legale in Firenze, Viale F.lli Rosselli, 20, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Toscano»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 3 agosto 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A04875

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2021.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pera Mantovana» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1260 della Commissione del 26 luglio 2021, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Pera Mantovana», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1260 della Commissione del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 277 del 2 agosto 2021.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica «Pera Mantovana», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'indicazione «Pera Mantovana» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: *Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.*

La «Pera Mantovana» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel

Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;

Forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm^2.

Conference

Epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;

Forma: piriforme spesso simmetrica;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm^2.

Decana del Comizio

Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosità sparsa;

Forma: turbinata;

Calibro: diametro minimo 70 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 4,5/0,5 cm^2.

Kaiser

Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

Forma: calebassiforme-piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm^2.

William e Max Red Bartlett

Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;

Forma: cidoniforme - breve o piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 7,0/0,5 cm^2.

Santa Maria

Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;

Forma: piriforme o piriforme troncata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°;

Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm^2.

Carmen

Epicarpo: verde con sfaccettature rosate;

Forma: calebassiforme, leggermente allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°;

Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm^2.

Art. 3.

Zona Geografica

La zona di produzione comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *imput* e gli *output.*

La tracciabilità del prodotto è garantita dall'organismo di controllo attraverso appositi elenchi di agricoltori e condizionatori, la denuncia delle particelle catastali destinate e dei quantitativi prodotti.

Tutti gli operatori iscritti nei relativi elenchi, si assoggettano ai relativi controlli previsti dal disciplinare e dal piano dei controlli relativo, predisposto dalla struttura di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione della «Pera Mantovana» sono di tessitura media, in alcune aree si può riscontrare una tessitura tendenzialmente più fine o più grossolana in relazione alle caratteristiche pedologiche riscontrabili che influenzano gli interventi irrigui ed agronomici.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità di densità per ettaro fino ad un massimo di 6000 piante.

Le forme di allevamento, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta, il fusetto, l'asse colonnare e loro modificazioni.

Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale.

Le tecniche di difesa fitosanitaria devono fare riferimento alla lotta integrata o biologica.

La produzione unitaria massima è di 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.

L'eventuale conservazione dei frutti idonei ad essere commercializzati con la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» avviene tramite refrigerazione.

Il quantitativo delle varietà (William, Max Red Bartlett, Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser) destinato alla commercializzazione primaverile dev'essere conservato in atmosfera controllata.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di registrazione si basa sulla qualità della «Pera Mantovana» dovuta ai fattori naturali.

La zona tradizionalmente designata come Oltrepò mantovano costituisce alcune tra le più interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualità.

Dalle indagini storiche effettuate è emerso che gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni. Il pero è restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo più nei «broli» delle corti signorili. Nel 1475, nel brolo (piccolo appezzamento delle corti signorili dove venivano coltivati gli alberi da frutto) di una grande tenuta sita a San Giacomo delle Segnate si trovano «Peri grossi, cotogni, peri, fichi, marasche, una corbella, una nespola e viti moscatelle» (A. Rezzaghi, pag. 59), va notato come nell'elenco il pero sia indicato al primo posto e se ne distinguano due tipi di qualità. Nel corso del '900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi. Esiste uno stretto legame tra il territorio dell'Oltrepò Mantovano e le caratteristiche della produzione locale di pere.

In tale territorio la coltivazione può essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l'innovazione tecnologica ha messo a disposizione all'agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell'area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe. La vocazione di questi territori alla produzione di pere è dimostrata da numerosi studi scientifici. Si tratta per la quasi totalità di particolari suoli di pianura, in particolare di zone che, anche se prossime al fiume Po, sono state protette da tempo dalle inondazioni per mezzo di dighe artificiali. Tali suoli sono altamente fertili.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare di produzione è conforme a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo individuato per il controllo della «Pera Mantovana IGP» è CSQA Certificazioni S.r.l., via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - Italia; tel. +39 0445/313011; fax +39 0445/313070 - csqa@csqa.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo La commercializzazione della «Pera Mantovana» avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre lo specifico contrassegno, con le diciture «Pera Mantovana» e «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo IGP, sul 50% dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata. Le confezioni utilizzabili, sono tutte quelle accettate in ambito comunitario secondo le normative vigenti, sia quelle sigillabili (cestini, vassoi) che quelle aperte (*plateaux*, casse,*bins*). Nella parte frontale o all'interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P. Nel medesimo campo visivo può inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar. La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.». Il prodotto contenuto in confezioni o *plateaux* sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni del Disciplinare di produzione o quelle riportate sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata. Il contrassegno è rappresentato da un bollino le cui dimensioni saranno tali da permettere una visibilità significativa. La forma è ellittica concentrica all'interno giallo (Yellow p 102 *c)*, la fascia esterna rossa (Pantone p 485) recante la scritta di colore bianco con carattere maiuscolo di tipo ITC *Avant Garde Gothic* «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P. È possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali 5/5 indicazioni saranno riportate sull'etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l'indicazione geografica protetta.

21A04934

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 giugno 2021.

Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle società cooperative di un contributo per le spese di revisione;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinane;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamenti e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021/2022;

Decreta:

Art. 1.

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2021/2022, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

	Fasce e importo	Parametri		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 del codice civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Contributo delle banche di credito cooperativo

l. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2021/2022, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

	Fasce e importo	Parametri	
		Numero soci	Totale attivo (migliaia di euro)
a)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000
b)	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c)	€ 6.660.00	oltre 1680	oltre 290.000

Art. 3.

Contributo delle società di mutuo soccorso

l. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2021/2022, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

Fasce	Importo (in euro)	Numero soci	Contributi mutualistici (in euro)
a	€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b	€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c	€ 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020.

Art. 5.

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie, l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021.

Art. 6.

Modalità di versamento dei contributi dovuti al Ministero dello sviluppo economico

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento
3011	maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento
3014	sanzioni

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all'indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it

Art. 7.

Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza

1. 1 contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8.

Ritardato od omesso pagamento

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 9.

Termine per il versamento del contributo

1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 756

21A04992

DECRETO 4 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Alternativa 80 - societa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Frascati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1993, con il quale la società cooperativa «Alternativa 80 - societa cooperativa edilizia a responsabilita limitata» con sede in Frascati (RM) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Martino Solito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, con il quale il dott. Marco Fantone è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione in sostituzione del dott. Martino Solito, rinunciatario;

Visto il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 47/SAA/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto e contestualmente il dott. Giuseppe Pisano è stato nominato commissario della procedura in argomento in sostituzione del dott. Marco Fantone;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal dott. Pisano, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che per la procedura in argomento è già stato nominato il dott. Giuseppe Pisano quale commissario in sostituzione del dott. Marco Fantone per la durata della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 47/SAA/2021 è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 nella parte relativa alla sospensione per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore, conferito con decreto ministeriale 9 febbraio 1996.

Art. 2.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alternativa 80 - societa cooperativa edilizia a responsabilita limitata» con sede in Frascati (RM) con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e sospeso con decreto direttoriale del 3 giugno 2021 n. 47/SAA/2021 dall'incarico conferito per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato dall'incarico.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza (CS) il 29 ottobre 1961 (codice fiscale PSNGPP61R29D086J) e domiciliato in Roma (RM), viale Regina Margherita n. 169, già nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alternativa 80 - societa cooperativa edilizia a responsabilita limitata» con sede in Frascati (RM) con decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 47/SAA/2021, è confermato nella carica in sostituzione del dott. Marco Fantone, revocato.

Art. 4.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A04947

DECRETO 4 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata.», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 04540791003), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 48/SAA/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 4 febbraio 2005 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto e contestualmente il dott. Giuseppe Pisano è stato nominato commissario della procedura in argomento in sostituzione del dott. Marco Fantone;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal dott. Pisano, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che per la procedura in argomento è già stato nominato il dott. Giuseppe Pisano quale commissario in sostituzione del dott. Marco Fantone per la durata della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 48/SAA/2021 è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, nella parte relativa alla sospensione per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore, conferito con decreto ministeriale 4 febbraio 2005.

Art. 2.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata.», con sede in Roma (RM), con decreto ministeriale 4 febbraio 2005 e sospeso con decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 48/SAA/2021 dall'incarico conferito per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato dall'incarico.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza (CS) il 29 ottobre 1961 (codice fiscale PSN GPP 61R29 D086J) e domiciliato in Roma (RM), viale Regina Margherita n. 169, già nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vignale III - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata.», con sede in Roma (RM), con decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 48/SAA/2021, è confermato nella carica in sostituzione del dott. Marco Fantone, revocato.

Art. 4.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A04948

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Coop Risparmio 76 società cooperativa», in Rieti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012, con il quale la società cooperativa «Coop Risparmio 76 società cooperativa», con sede in Rieti (RI) (codice fiscale 00099720575), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, il dott. Pier Luigi Coccia e il prof. Mauro Romano;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 244/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27 luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre la revoca del provvedimento di sospensione suddetto;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Pier Luigi Coccia e il prof. Mauro Romano;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 244/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con precedente decreto ministeriale per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990.

Art. 2.

Il decreto direttoriale del 21 giugno 2012, n. 395/2012 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Coop Risparmio 76 società cooperativa», con sede in Rieti (RI), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Marco Fantone è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 agosto 2021.

Rettifica della determina n. 730/2021 del 22 giugno 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Cosentyx», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/952/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 730/2021 del 22 giugno 2021 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Cosentyx», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 7 luglio 2021;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento eliminando dalle indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione la spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSpA), non rimborsata;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 730/2021 del 22 giugno 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 730/2021 del 22 giugno 2021 di riclassificazione del medicinale per uso umano COSENTYX, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, - Serie generale - n. 161 del 7 luglio 2021.

All'art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità), dalle indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione è eliminata la seguente indicazione:

«Spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSpA)

"Cosentyx" è indicato per il trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica attiva con segni oggettivi di infiammazione come indicato da elevati livelli di proteina C reattiva (CRP) e/o da immagini di risonanza magnetica (MRI) in adulti con risposta inadeguata a farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05010

DETERMINA 9 agosto 2021.

Rettifica della determina n. 753/2021 del 22 giugno 2021, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano «Mavenclad», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/953/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 753/2021 del 22 giugno 2021 di rinegoziazione del medicinale per uso umano «Mavenclad», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 12 luglio 2021;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per indicare correttamente il termine del principio attivo del medicinale di cui sopra;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 753/2021 del 22 giugno 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 753/2021 del 22 giugno 2021 di rinegoziazione del medicinale per uso umano MAVENCLAD, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 12 luglio 2021.

Nel testo del provvedimento, laddove è scritto:

«MAVENCLAD (cladibrina)»

leggasi:

«MAVENCLAD (cladribina)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05011

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Campania. (Delibera n. 16/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure ur-

genti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista l'informativa resa al CIPE nella seduta del 28 luglio 2020, che, a seguito del parere favorevole della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha preso atto della riprogrammazione della Regione Campania dell'importo di complessivi 154,28 milioni di euro, in esito alle verifiche del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, destinati a finanziare misure di contrasto agli effetti del COVID-19;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Considerato che, ai fini del monitoraggio, le delibere riferite al ciclo di programmazione 2007-2013, indicate nella Tavola 2 del PSC in allegato, sono state per la maggior parte unitariamente considerate quale Programma regionale di attuazione (PRA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 314-P del 30 marzo 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla nota DPCOE prot. n. 1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Campania, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Campania è pari a 9.154,94 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 3.274,63 milioni di euro, 2007-2013 per 2.946,45 milioni di euro e 2014-2020 per 2.933,86 milioni di euro. Se si considera la strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono invece così articolate: 2000-2006 per 3.274,63 milioni di euro, 2007-2013 per 3.090,11 milioni di euro e 2014-2020 per 2.790,20 milioni di euro;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Campania sono state confermate le seguenti risorse:

6.407,30 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

1.705,36 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Preso atto, altresì, che nella sezione ordinaria sono presenti assegnazioni oggetto di disciplina speciale per Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) per un importo di 597,00 milioni di euro e risorse derivanti da assegnazioni di legge per un importo pari a 291,00 milioni di euro;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC Campania, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 154,28 milioni di euro, provenienti esclusivamente da risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Campania, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della

politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Campania

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Campania, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 9.154,94 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 3.274,63 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 2.946,45 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 2.933,86 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 9.000,66 milioni di euro e in una sezione speciale per un valore di 154,28 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 6.407,30 milioni di euro; risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 1.705,36 milioni di euro, nonché risorse oggetto di disciplina speciale per Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), afferenti in particolare al CIS Napoli-Bari - quota Campania, per 597,00 milioni di euro e risorse derivanti da assegnazioni specifiche di legge, destinate al ciclo integrato dei rifiuti e compensazioni ambientali, pari a 291,00 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 154,28 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) pari a 0,00 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Campania, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1097

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ AZIONI DI SISTEMA	CAMAC
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - I ATTO INTEGRATIVO	CAMAI
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE - I ATTO INTEGRATIVO	CAMAJ
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - II ATTO INTEGRATIVO	CAMAK
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ ACCELERAZIONE DELLA SPESA IN AREE URBANE	CAMAU
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ ACCELERAZIONE DELLA SPESA IN AREE URBANE - I ATTO INTEGRATIVO	CAMAV
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - IV ATTO INTEGRATIVO	CAMAW
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - III ATTO INTEGRATIVO	CAMAX
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - V ATTO INTEGRATIVO	CAMAY
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - VII ATTO INTEGRATIVO	CAMAZ
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ BENI CULTURALI	CAMBC
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	CAMBE
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ BENI CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO	CAMBF
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ BIENNALE DI VENEZIA - REGIONE CAMPANIA	CAMBV
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ COMPLETAMENTI	CAMCO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ DIFESA DEL SUOLO	CAMDS
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ DIFESA DEL SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	CAMDT
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ DIFESA DEL SUOLO - II ATTO INTEGRATIVO	CAMDU
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	CAMIS
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ	CAMIV
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ - IV ATTO INTEGRATIVO	CAMIW
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO	CAMIX
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO	CAMIY
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO	CAMIZ
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ MUSEO PER L'ARTE CONTEMPORANEA	CAMMU
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - VI ATTO INTEGRATIVO	CAMRA
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	CAMRJ
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	CAMRL
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ RICERCA SCIENTIFICA	CAMRS
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ RICERCA SCIENTIFICA - I ATTO INTEGRATIVO	CAMRT
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ RICERCA SCIENTIFICA - II ATTO INTEGRATIVO	CAMRU
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA - I ATTO INTEGRATIVO	CAMSD
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ STUDI DI FATTIBILITÀ	CAMSF
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	CAMSI
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	CAMSJ
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE	CAMSL
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	CAMSM
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	CAMSN
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	CAMSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	CAMSO2
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - IV ATTO INTEGRATIVO	CAMSP
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - V ATTO INTEGRATIVO	CAMSQ
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - VI ATTO INTEGRATIVO	CAMSR
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SVILUPPO LOCALE - VII ATTO INTEGRATIVO	CAMST
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI	CAMSU
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - VIII ATTO INTEGRATIVO	CAMSV
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - XI ATTO INTEGRATIVO	CMGT
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - XII ATTO INTEGRATIVO	CPGO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURA FORESTALE REGIONALE - III ATTO INTEGRATIVO	IFR
2000-2006	INTESA CAMPANIA	APQ SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 19	CM19
2007-2013	AUTOSTRADA SA-RC – CAMPANIA	NA	NA
2007-2013	OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	NA	NA
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ SETTORE IDRICO DEPURAZIONE - COLLETTAMENTO	CA01
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE	CA04
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ RICOSTRUZIONE CITTÀ DELLA SCIENZA	CACS
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1	CAMN
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ COMPLETAMENTO E FORNITURE NUOVO OSPEDALE DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI	CMOM
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ SAD FRANE E VERSANTI	CIS4
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURA FORESTALE REGIONALE - I ATTO INTEGRATIVO	CMFR
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ INFRASTRUTTURA FORESTALE REGIONALE - II ATTO INTEGRATIVO	CMFS
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ SISTEMI DI MOBILITÀ - I ATTO INTEGRATIVO	CMM2
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ SISTEMI DI MOBILITÀ	CMSM
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	APQ INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA	CMUN
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA
2014-2020	PATTO REGIONE CAMPANIA	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1]			
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 3 del 03/03/2017, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019	PATTO REGIONE CAMPANIA [4]	2014-2020	0,00	0,00	2.790,20	2.790,20
Delibera CIPE n. 3 del 23/03/2011, Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 7 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 90 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 156 del 21/12/2012, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 25 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 70 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 29 del 10/08/2016	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA [4 5 6 7 8 9]	2014-2020	0,00	143,66	0,00	143,66
		2007-2013	0,00	1.765,12	0,00	1.765,12
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012	OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	2007-2013	0,00	229,83	0,00	229,83
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011	AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA [3]	2007-2013	0,00	63,50	0,00	63,50
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA CAMPANIA [8 9 10]	2000-2006	3.274,63	0,00	0,00	3.274,63
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**3.274,63**	**2.202,11**	**2.790,20**	**8.266,94**
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016	CIS NAPOLI-BARI – QUOTA CAMPANIA [2]	2007-2013	0,00	597,00	0,00	597,00
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**597,00**	**0,00**	**597,00**
Decreto Legge n. 196/2010, art. 3, commi 1 e 2	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI	2007-2013	0,00	291,00	0,00	291,00
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**291,00**	**0,00**	**291,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**3.274,63**	**3.090,11**	**2.790,20**	**9.154,94**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**3.274,63**	**3.090,11**	**2.790,20**	**9.154,94**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi [11]*		*3.221,16*	*2.101,42*	*2.790,08*	*8.112,66*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [12]		*2.729,00*	*1.907,20*	*1.771,10*	*6.407,30*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [13]		*492,16*	*194,22*	*1.018,98*	*1.705,36*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*597,00*	*0,00*	*597,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*291,00*	*0,00*	*291,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*53,47*	*100,69*	*0,12*	*154,28*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**3.274,63**	**3.090,11**	**2.790,20**	**9.154,94**
di cui:	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		3.221,16	2.989,42	2.790,08	*9.000,66*
Articolazione per sezioni PSC	*[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]*		53,47	100,69	0,12	*154,28*

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di

[2] Relativamente alle assegnazioni riferite alla quota Campania del CIS NAPOLI-BARI, 100 milioni transitano nel Bilancio della Regione Campania. Il restante importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

[3] Relativamente alle assegnazioni riferite all'Autostrada SA-RC - TRATTA CAMPANIA, l'importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

[4] La dotazione FSC 2007-2013 e 2014-2020 è anche al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 1.112,99 Meuro (di cui 590,99 Meuro di risorse 2014-2020), riferiti a Sanità e TPL

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 3,52 Meuro.

[6] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 25,35 Meuro, con delibera n. 25/2015 per 20,35

[7] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate con Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) per necessità di protezione civile per complessivi 453,80 Meuro, al netto delle assegnazioni di legge sopra riferite a ciclo dei rifiuti e compensazioni ambientali.

[8] La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è al netto delle risorse per il cofinanziamento del POR Campania 2007-2013 (108,89 Meuro di risorse 2000-2006 e 142,43 Meuro di risorse 2007-2013) e del POR Campania 2014-2020 (85,53 Meuro di risorse 2000-2006 e 4,40 Meuro di risorse 2007-2013)

[9] La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 39,30 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 7,80 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 51,67 Meuro (di cui 51,67 Meuro su risorse 2000-2006), ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 117,81 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 117,81 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 84,15 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016) per 39,30 Meuro (di cui 29,62 Meuro su risorse 2000-2006), tenendo conto anche delle risorse integrative di cui all'Accordo CSR 16/10/2014. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[10] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[11] In [F] sono incluse le risorse pari 10,4 Meuro destinati ad assestamento della copertura di progetti 2007-2013.

[12] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[13] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	42,37	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	19,78	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	1.359,27	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	51,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	2.541,49	*0,00*	*291,00*
6 CULTURA	227,52	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	3.658,69	*597,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	748,59	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	191,55	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	66,67	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	10,56	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	83,17	*0,00*	*0,00*
Totale	**9.000,66**	***597,00***	***291,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	154,28	0,00	154,28
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	**154,28**	**0,00**	**154,28**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:
[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.
[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	8,15	22,22	0,00	0,00	12,00	0,00	42,37
2 DIGITALIZZAZIONE	14,45	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	477,47	305,58	147,58	20,75	407,02	0,87	1.359,27
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	6,12	51,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	306,44	318,30	678,55	107,51	916,30	214,39	2.541,49
6 CULTURA	83,28	52,84	21,40	0,00	70,00	0,00	227,52
7 TRASPORTI E MOBILITA'	405,71	436,09	1.692,67	32,47	1.004,24	87,51	3.658,69
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	326,47	386,46	26,44	5,37	3,05	0,80	748,59
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,31	172,74	18,50	0,00	191,55
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	46,58	20,09	0,00	0,00	66,67
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	5,57	1,50	2,49	1,00	0,00	10,56
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO[2]	66,80	0,00	12,97	0,00	3,40	0,00	83,17
Totale	**1.688,77**	**1.532,39**	**2.628,00**	**361,42**	**2.480,39**	**309,69**	**9.000,66**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04900

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna. (Delibera n. 22/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)*, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o città metropolitana titolare di risor-

se a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 43, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Emilia Romagna dell'importo di complessivi 0,90 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima Regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 249,10 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 250,00 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Emilia Romagna sui Programmi operativi regionali (di seguito *POR)* finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle suddette risorse riprogrammabili;

Vista l'informativa resa al CIPE nella seduta del 15 dicembre 2020, concernente la sostituzione del primo elenco di interventi dei POR FESR e FSE della Regione Emilia Romagna da riprogrammare con un nuovo elenco più analitico, che modifica la distribuzione degli importi fra i singoli interventi, lasciando invariato l'importo complessivo pari a 250,00 milioni di euro;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le Regioni a Statuto ordinario, della già disposta riduzione della disponibilità del FSC sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (atto rep. n. 65/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 416-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Emilia Romagna, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Emilia Romagna è pari a 595,12 milioni di euro e che, in base alla provenienza contabile, le risorse sono attribuite al periodo 2000-2006 per 149,80 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 141,22 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 304,10 milioni di euro, mentre, in base alla strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono attribuite al periodo 2000-2006 per 149,80 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 127,52 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 317,80 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2007-2013 riportata nella Tavola 2 del PSC della Regione Emilia Romagna è al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica in base a norme di legge e che, a seguito della citata intesa in Conferenza Stato-regioni del 25 marzo 2021, è stato ridimensionato il taglio concernente il contributo alla finanza pubblica della Regione Emilia Romagna per l'anno 2014, per un importo di 13,70 milioni di euro;

Preso atto che le richiamate risorse, di provenienza contabile 2007-2013, sono da programmare contestualmente all'adozione del Piano e, quindi, sono convenzionalmente imputate, in termini strategici, al ciclo 2014-2020;

Considerato che il valore complessivo del PSC dell'Emilia Romagna comprende anche l'assegnazione di risorse del 2007-2013 pari a 0,80 milioni di euro di contributo aggiuntivo di solidarietà ceduto dalla Regione Molise con legge regionale del 19 ottobre 2012, n. 24, incluso nell'ex programma di «Ricostruzione per sisma 2012 Emilia Romagna»;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC dell'Emilia Romagna sono state confermate le seguenti risorse:

311,42 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

20,00 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC Emilia Romagna, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 250 milioni di euro, di cui 0,90 milioni di euro di risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e 249,10 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché le risorse per le compensazioni di cui alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, per 13,70 milioni di euro;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Emilia Romagna, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modifica-

ta dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Emilia Romagna.

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia Romagna, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 595,12 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 149,80 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 141,22 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 304,10 milioni di euro.

1.2 Il valore complessivo del PSC dell'Emilia Romagna comprende anche l'assegnazione di risorse del 2007-2013, pari a 0,80 milioni di euro di contributo aggiuntivo di solidarietà ceduto dalla Regione Molise con legge regionale del 19 ottobre 2012, n. 24, incluso nell'ex programma di «Ricostruzioni per sisma 2012 Emilia Romagna».

1.3 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 331,42 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 250,00 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), per 13,70 milioni di euro.

1.4 La sezione ordinaria si compone di risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 311,42 milioni di euro e di risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019 per 20,00 milioni di euro.

1.5 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 250,00 milioni di euro.

1.6 Le risorse da programmare, tramite la finalizzazione a specifici interventi, di cui alle compensazioni conseguenti alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, sono pari a 13,70 milioni di euro.

2. Norme finali.

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Emilia Romagna, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; il CdS provvede, altresì, al piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1096

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ RICERCA SCIENTIFICA	EMIRC
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ RICERCA SCIENTIFICA - I ATTO INTEGRATIVO	EMIRD
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ RICERCA SCIENTIFICA - II ATTO INTEGRATIVO	EMIRE
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	EMIRJ
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO	EMIRK
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ RIQUALIFICAZIONE URBANA	EMIRU
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - III ATTO INTEGRATIVO	EMIRY
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	EMISI
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	EMISK
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ SVILUPPO LOCALE	EMISL
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	EMISW
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ RAFFORZAMENTO RETI E NODI DI SERVIZIO	EMITR
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE	EMIVS
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - I ATTO INTEGRATIVO	EMIVT
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - II ATTO INTEGRATIVO	EMIVU
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - III ATTO INTEGRATIVO	EMIVV
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - VI ATTO INTEGRATIVO	EMIVX
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - IV ATTO INTEGRATIVO	EMIVY
2000-2006	INTESA EMILIA ROMAGNA	APQ INFRASTRUTTURE VIARIE - V ATTO INTEGRATIVO	EMIVZ
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) EMILIA ROMAGNA	APQ BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE "FIDENZA"	EMBO
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) EMILIA ROMAGNA	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	
2007-2013	RICOSTRUZIONI PER SISMA 2012 EMILIA ROMAGNA		
2014-2020	PATTO EMILIA ROMAGNA		

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 76 del 07/08/2017	PATTO EMILIA ROMAGNA	2014-2020	0,00	0,00	55,00	55,00
Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012, Legge Regionale Molise n. 24 del 19/10/2012	RICOSTRUZIONI PER SISMA 2012 EMILIA ROMAGNA[2]	2007-2013	0,00	50,80	0,00	50,80
Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 11/01/2011, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) EMILIA ROMAGNA [3 4 5 6]	2007-2013	0,00	76,72	0,00	76,72
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA EMILIA ROMAGNA [7]	2000-2006	149,80	0,00	0,00	149,80
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**149,80**	**127,52**	**55,00**	**332,32**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**149,80**	**127,52**	**55,00**	**332,32**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**149,80**	**127,52**	**55,00**	**332,32**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*148,90*	*127,52*	*55,00*	*331,42*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [8]		*148,90*	*127,52*	*35,00*	*311,42*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [9]		*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,90*	*0,00*	*0,00*	*0,90*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC[10]			**0,00**	**0,00**	**249,10**	**249,10**
[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021[11]			**0,00**	**0,00**	**13,70**	**13,70**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L + L.1]			**149,80**	**127,52**	**317,80**	**595,12**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		148,90	127,52	55,00	*331,42*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		0,90	0,00	249,10	*250,00*
	Da programmare [L.1] [11]		0,00	0,00	13,70	13,70

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] L'assegnazione include anche 0,8 Meuro di contributo di solidarietà già conferito da parte della Regione Molise alle scuole danneggiate nella regione Emilia Romagna, in detrazione di risorse FSC già assgnate alla Regione Molise (Delibera CIPE n. 79 dell'11/07/2012 e Legge Regionale Molise n. 24 del 19/10/2012, art.11) confermato dal CIPE in sede di approvazione del PSC.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera CIPE n. 97/2017 per 0,33 Meuro , nonché del taglio, per 4 Meuro sulla originale dotazione assegnata al SIN Fidenza disposto dalla delibera CIPE n. 48 del 10/11/2014.

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,19 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è integrata delle risorse di cui all'accordo in CSR del 16/10/2014 per 18,8 Meuro.

[6] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 87,15 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 57,16 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 16,61 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 21,92 Meuro. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[7] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[8] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[9] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[10] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 43 del 28/07/2020

[11] In [L.1] sono rappresentate le risorse riassegnate a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per ripropozionamento del taglio ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014, operato originariamente in eccesso in via prudenziale) contestualmente all'adozione del PSC e quindi convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020. Tali risorse sono da programmare (finalizzare a interventi) nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	7,92	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	5,75	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	1,90	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	57,49	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	16,06	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	189,21	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	10,01	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	53,68	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,38	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	-10,98	*0,00*	*0,00*
Totale	**331,42**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m..

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	0,90	0,90
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	249,10	249,10
Totale	**0,00**	**250,00**	**250,00**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

	2000-2006		2007-2013		2014-2020		
Area tematica	**Risorse relative a interventi in corso**	**Risorse relative a interventi completati[1]**	**Risorse relative a interventi in corso**	**Risorse relative a interventi completati[1]**	**Risorse relative a interventi in corso**	**Risorse relative a interventi completati[1]**	**Totale**
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	0,00	1,90
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,00	11,21	0,00	46,28	0,00	0,00	57,49
6 CULTURA	0,00	0,00	0,00	6,54	9,34	0,18	16,06
7 TRASPORTI E MOBILITA'	1,40	119,75	0,00	68,06	0,00	0,00	189,21
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	2,50	0,00	6,92	0,59	0,00	10,01
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	1,92	53,68
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2]	-0,53	0,00	0,00	-0,66	-9,79	0,00	-10,98
Totale	**0,87**	**148,03**	**0,00**	**127,52**	**52,90**	**2,10**	**331,42**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04901

DELIBERA 9 giugno 2021.

Ricognizione e riprogrammazione delle risorse utilizzabili per il completamento e la messa in esercizio del sistema MO.S.E. e dei correlati interventi necessari alla salvaguardia della laguna e della città di Venezia, paesaggistici e di compensazione ambientale, ai sensi dell'articolo 95, comma 23, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Programma delle infrastrutture strategiche - legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) - (CUP D51B02000050001). (Delibera n. 39/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», e successive modificazioni, che:

1) all'art. 1, ha autorizzato, «nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico», indicandone l'onere complessivo e il relativo riparto annuale;

2) all'art. 2, ha precisato la quota parte di risorse da destinare ad interventi di competenza di varie amministrazioni, inclusi gli interventi di competenza statale;

3) all'art. 3, ha precisato che la quota di risorse per interventi di competenza dello Stato doveva essere destinata, tra l'altro, al finanziamento di «studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «*insulae*» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree»;

4) all'art. 3, comma 3, comma poi abrogato dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia» convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, ha stabilito che per l'attuazione di alcune tipologie d'interventi, comprensive di quelle di cui al precedente punto 3, l'allora Ministero dei lavori pubblici era «autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico», «nonché a procedere mediante ricorso a concessione» anche per ulteriori interventi previsti dallo stesso art. 3, sentito, «in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui» al successivo art. 4;

5) all'art. 4 ha istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (c.d. «Comitatone»), cui ha demandato «l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti» dalla stessa legge n. 798 del 1984 nonché l'approvazione del «piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia» e le decisioni «sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico», che all'art. 3, comma 2, ha autorizzato limiti d'impegno quindicennali per «la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico», precisando che il riparto dei finanziamenti sarebbe stato disposto «sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori» e con decreto dell'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica «su proposta del Comitato di cui all'art. 4» della citata legge n. 798 del 1984;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che include, nell'allegato 1, il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1) la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed

informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3) la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4) il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato:

1) ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, era chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

2) ha individuato, in un allegato alla delibera, il Consorzio Venezia nuova quale «soggetto autorizzato a contrarre il mutuo», ovvero soggetto titolare della realizzazione dell'intervento, essendo per altro il Consorzio Venezia nuova la struttura che doveva assolvere i compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e opere, e doveva pianificare, organizzare, gestire e controllare i vari interventi di salvaguardia nelle diverse fasi attuative, fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione concedente (*ex* Magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche) e con gli esecutori delle attività, dovendo seguire lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità concedente, alla loro progettazione, al loro completamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1) l'art. 36 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)* del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2) la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del sopra menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto l'art. 18, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 90 del 2014, che ha soppresso:

1) il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, concernente l'istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, e successive modificazioni, e ne ha trasferito funzioni, compiti e attribuzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio;

2) il comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata legge n. 257 del 1907, disponendo che il comitato tecnico-amministrativo, istituito presso il provveditorato di cui al precedente alinea, sia competente a pronunciarsi su determinate tipologie di progetti da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro;

Considerato che il Consorzio Venezia nuova è stato posto in straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)* del sopra richiamato decreto-legge n. 90 del 2014, con provvedimenti del prefetto di Roma n. 280717 del 1° dicembre 2014 e n. 120340 del 27 aprile 2015;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento

di economia e finanza 2013», che include, nella «Tabella 0 - Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Progetto salvaguardia della laguna e città di Venezia», l'intervento «MO.S.E.», per un costo complessivo di 5.493,16 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del Ministero;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015, dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e in particolare:

1) l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2) l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3) l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

4) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e di successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione dei progetti;

5) l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che all'art. 1, comma 140, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, di un fondo da ripartire «per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea», individuando la dotazione del fondo stesso, per gli anni dal 2017 al 2032, e i settori di spesa finanziabili e prevedendo, tra l'altro, le modalità di utilizzo del fondo e l'individuazione degli interventi da finanziare;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che all'art. 1, comma 1072, e successive modificazio-

ni, ha rifinanziato il fondo di cui al citato art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, per gli anni dal 2018 al 2033, e nell'ambito del cui riparto sono stati destinati 100 milioni di euro per le attività della fase di avviamento del MO.S.E.;

Visto l'art. 1, comma 15 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis* del citato decreto-legge n. 32 del 2019, che ha previsto, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del sistema MO.S.E., con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione del Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia, la nomina di un commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera, potendo anche assumere le funzioni di stazione appaltante e operando in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», questo Comitato assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesima data ... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2019, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per il MO.S.E., ai sensi dell'art. 4, comma 6-*bis* del citato decreto-legge n. 32 del 2019, con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del sistema MO.S.E. e la possibilità di assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto in particolare l'art. 95 del suddetto decreto-legge n. 104 del 2020, rubricato «Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia», che ha previsto:

1) al comma 1, l'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia — «ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria» — che «opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione» e che è sottoposta «ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

2) al comma 2, l'attribuzione alla succitata autorità di «tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse ... quelle già attribuite al Magistrato alle acque e trasferite al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia» ai sensi del succitato art. 18, comma 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, individuando, tra le funzioni da esercitare:

2.1) l'approvazione del «programma triennale per la tutela della laguna di Venezia», del «programma unico integrato» e del «programma di gestione e manutenzione» del MO.S.E.;

2.2) lo svolgimento delle «attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria» del MO.S.E., anche costituendo — «per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni» — «una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'autorità» siano «disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MO.S.E. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione»;

3) al comma 17, l'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per le suddette «attività di gestione e di manutenzione

ordinaria e straordinaria» del MO.S.E., successivamente integrata, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di 23 milioni a decorrere dal 2022 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

4) al comma 18, che con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dovesse essere nominato il commissario liquidatore del Consorzio Venezia nuova e della Costruzioni Mose arsenale - Comar S.c.a.r.l., con decadenza, come specificato al successivo comma 19, «di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia nuova e della Costruzioni Mose arsenale - Comar S.c.a.r.l., di cui il predetto commissario liquidatore» avrebbe assunto «i relativi poteri, funzioni ed obblighi»;

5) al comma 20, i compiti del suddetto commissario liquidatore, tra i quali figurano:

5.1) la gestione del Consorzio Venezia nuova e della Costruzioni Mose arsenale - Comar S.c.a.r.l. per «ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali», e la «consegna dell'opera in favore dell'Autorità»;

5.2) lo scioglimento del Consorzio Venezia nuova e della Costruzioni Mose arsenale - Comar S.c.a.r.l., «provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'autorità medesima», nonché la «verifica» e l'«accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia nuova e della Costruzioni Mose arsenale - Comar S.c.a r.l.» e l'«adozione dei necessari atti anche di natura negoziale»;

6) al comma 21, che il suddetto commissario assuma «tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia nuova e della Costruzioni Mose arsenale - Comar S.c.a.r.l., anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera» e che le attività del commissario siano «concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'autorità»;

7) al comma 23:

7.1) che il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» procedesse «alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del «sistema MO.S.E.»;

7.2) che in base all'esito della suddetta verifica, «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» si provvedesse «alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione» delle suddette risorse, che — anche se iscritte in conto residui — avrebbero dovuto essere «assegnate per il completamento e la messa in esercizio» del «sistema MO.S.E.»;

7.3) che il Ministro dell'economia e delle finanze fosse «autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2020, n. 518, di nomina del commissario liquidatore del Consorzio Venezia nuova;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare:

1) l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero della transizione ecologica, di seguito MITE;

2) l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

3) l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero della cultura, di seguito MIC;

Viste le delibere CIPE 29 novembre 2002, n. 109, 29 settembre 2003, n. 72, 29 settembre 2004, n. 40, 20 dicembre 2004, n. 75, 29 marzo 2006, n. 74, 3 agosto 2007, n. 70, 31 gennaio 2008, n. 11, 18 dicembre 2008, n. 115, 18 novembre 2010, n. 87, 5 maggio 2011, n. 5, 6 dicembre 2011, n. 87, 26 ottobre 2012, n. 97, 11 dicembre 2012, n. 126, 21 dicembre 2012, n. 137, 18 febbraio 2013, n. 7, 9 settembre 2013, n. 67, e 10 novembre 2014, n. 42, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», destinando o rimodulando i contributi per la realizzazione dell'opera;

Vista la nota 12 aprile 2021, n. 13849, con la quale il MIMS ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della «ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di somme utilizzabili, iscritte nel bilancio dello Stato per il completamento e la messa in esercizio del sistema MOSE, art. 95, comma 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 14 aprile 2021, n. 14288, con la quale, ad aggiornamento della precedente nota n. 13849, il MIMS ha trasmesso un appunto illustrativo per un'informativa a questo Comitato;

Vista la nota 21 maggio 2021, n. 20214, con la quale il MIMS ha trasmesso la documentazione che «sostituisce integralmente la precedente inviata con nota n. 14288 del 14 aprile 2021», comunicando di aver richiesto in pari data l'intesa del MEF «sulla ricostruzione contabile effettuata da questo Ministero che perviene all'individuazione della disponibilità di somme per circa 538 milioni di euro» e fornendo i seguenti allegati alla relazione istruttoria:

a) valore delle risorse finanziate per il sistema MO.S.E.;

b) quadro degli interventi e relativo cronoprogramma;

c) interventi da finanziare;

d) azioni a tutela della finanza pubblica;

e) somme stanziate per il sistema MO.S.E.: aggiornamento;

Vista la nota 3 giugno 2021, n. 10436, con la quale il capo di Gabinetto del MEF ha espresso l'intesa al MIMS ai sensi del citato art. 95, comma 23 del decreto-legge 104 del 2020 e, con riferimento alla quantificazione delle risorse ha trasmesso la nota 27 maggio 2021, n. 149200, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito R.G.S., con la quale sono stati comunicati gli esiti delle attività tecniche ed istruttorie ai fini dell'espressione dell'intesa, propedeutica all'assunzione della delibera di questo Comitato per la definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al citato art. 95, comma 23, del decreto-legge n. 104 del 2020, individuando le risorse stesse in 538.421.225,00 euro;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e, in particolare, che:

1) il Consorzio Venezia nuova, di seguito CVN, unione di imprese e cooperative di costruzione, nazionali e locali, è il concessionario del MIT - Magistrato alle acque di Venezia (MAV), per la realizzazione dei piani di salvaguardia della Laguna di Venezia, tra i quali rientra anche il sistema MO.S.E.;

2) funzioni, compiti e attribuzioni del MAV sono stati trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia ai sensi del citato art. 18, comma 3 del decreto-legge n. 90 del 2014;

3) il CVN è stato posto in amministrazione temporanea e straordinaria ai sensi dell'art. 32, comma 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, in esecuzione di provvedimenti del prefetto di Roma, fino al 15 dicembre 2020 ed è attualmente amministrato da un commissario liquidatore nominato ai sensi del citato art. 95, comma 18 del decreto-legge n. 104 del 2020, con i compiti di cui al successivo comma 20;

4) il CVN ha operato secondo un Piano generale degli interventi, di seguito PGI, formulato sulla base degli indirizzi del Comitatone e approvato dal comitato tecnico del MAV e dallo stesso Comitatone (adunanza del 19 giugno 1991), nonché indicato come riferimento per lo sviluppo e il finanziamento degli interventi dalla legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna»;

5) in data 4 ottobre 1991 è stata stipulata, tra il MAV ed il CVN la Convenzione generale rep. n. 7191 che, insieme ai successivi atti aggiuntivi e attuativi, ha definito la disciplina generale del rapporto concessorio per la realizzazione degli interventi di salvaguardia previsti nel PGI, da realizzare per lotti in funzione dei finanziamenti disponibili;

6) l'importo complessivamente destinato all'opera attraverso appositi atti attuativi fino al 2016, ammontava a 6.400,07 milioni di euro, di cui 4.115,63 milioni di euro sotto forma di limiti d'impegno/contributi pluriennali e 2.283,25 milioni di euro sotto forma di contributi annuali, oltre a 1,19 milioni di euro quali maggiori somme rivenienti a titolo di interessi compensativi;

7) il CVN è stato autorizzato a contrarre mutui a valere sulla quota delle assegnazioni di limiti d'impegno e contributi pluriennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato e, con decreti interministeriali, sono state definite le concrete modalità di utilizzo di tali risorse (mediante attualizzazione e/o erogazione diretta);

8) la disponibilità complessiva di 5.492,70 milioni di euro deriva quindi dalla sommatoria della stima del capitale ottenibile dalle operazioni di mutuo effettuate a valere sui limiti di impegno/contributi pluriennali, pari a 3.208,26 milioni di euro, e delle ulteriori risorse ammontanti a 2.284,44 milioni di euro;

9) sono state pertanto progressivamente contrattualizzate risorse pari a 5.492,70 milioni di euro, mediante la sottoscrizione tra amministrazione concedente e concessionario CVN di atti attuativi alla Convenzione generale, rep. n. 7191 del 1991, e di loro successivi atti aggiuntivi, individuati secondo l'ammontare del finanziamento di volta in volta concesso, approvati con decreto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e registrati dalla Corte dei conti; il relativo quadro riepilogativo delle assegnazioni disposte da questo Comitato o per legge per il sistema MO.S.E. è incluso nell'allegato *A)* e nell'allegato *E)* alla relazione istruttoria del MIMS;

10) in relazione ai minori tassi di interesse applicati e alla diversa modalità di utilizzo dei limiti d'impegno e contributi pluriennali assegnati, gli oneri finanziari sono risultati inferiori a quelli previsti, determinando maggiori disponibilità per complessivi 538,42 milioni di euro, come indicato nella tabella che segue:

Tabella riepilogativa dei finanziamenti per atto attuativo
e indicazione minori oneri per mutuo riprogrammabili (in milioni di euro)

Atto attuativo rep. n.	Finanziamento	Valore annuale del limite di impegno/ contributo pluriennale	Termine limite di impegno/ contributo	Valore totale	Importo contrat-tualizzato	Maggiori disponibilità post ricognizione per minori oneri finanziari
8014	Contrib quindicennali	11,79	31/12/2017	176,78	157,54	
8015	Contrib quindicennali	24,55	31/12/2017	368,22	337,44	
8100	Contrib quindicennali	58,40	31/12/2019	875,99	723,97	19,29 (BEI)
8249	Contrib quindicennali	33,97	31/12/2021	509,59	380,00	83,22 (CDP)
8308	Contrib quindicennali	23,07	31/12/2022	346,02	243,17	77,96 (CDP)
8384	Contrib quindicennali	37,35	31/12/2023	560,18	400,00	93,50 (CDP)
8492	Contrib quindicennali	29,31	31/12/2024	439,63	320,00	106,49 (CDP)
8510	Contrib quindicennali	43,96	31/12/2024	659,45	480,00	157,96 (BEI)
8700	Contrib pluriennali	Vari	31/12/2015	77,68	77,68	
8741	Contrib pluriennali	Vari	31/12/2024	102,10	88,46	
TOTALE PARZIALE				**4.115,63**	**3.208,26**	**538,42**
Vari	Fondi legge speciale			108,69	108,69	
8276	Interessi compensativi			0,90	0,90	
8461	Interessi compensativi			0,29	0,29	
8245	Fondi in conto capitale			170,00	170,00	
8561	Fondi residui			230,00	230,00	
8563	Fondi residui			106,00	106,00	
8602	Fondi in conto capitale			1.379,87	1.379,87	
8701	Fondi in conto capitale			67,69	67,69	
8756	Fondi in conto capitale			221,00	221,00	
			TOTALE PARZIALE	**2.284,44**	**2.284,44**	
			TOTALE GENERALE	**6.400,07**	**5.492,70**	**538,42**

11) a seguito della chiusura anticipata di alcuni contratti di mutuo relativi a contributi pluriennali, richiesta dal CVN che ha così rinunciato ad alcune erogazioni, il suddetto importo di 5.492,70 milioni di euro, dev'essere aggiornato in 5.484,56 milioni di euro, come riportato nell'allegato *E)* alla relazione istruttoria del MIMS;

12) le risorse di cui al punto precedente sono state integrate dall'assegnazione di 100 milioni di euro, resi disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della richiamata legge n. 205 del 2017 e destinati al finanziamento della fase di avviamento del MO.S.E.;

13) la tabella seguente riepiloga l'evoluzione dei finanziamenti disponibili ad esito della ricognizione, senza aumento di spesa complessiva, per il sistema MO.S.E. dopo il 2017, sia con riferimento agli stanziamenti (al lordo degli oneri passivi per mutui) che in termini di capacità di investimento (al netto dei predetti oneri), in milioni di euro:

	A) Importi prima della ricognizione	*B)* Importi dopo la ricognizione, maggio 2021	*C)* Differenza [C=B-A]
Finanziamenti destinati all'intervento	6.400,07	6.500,07	+ 100 (Nuovo finanziamento per avviamento *ex* art. 1, comma 1072, legge n. 205/2017)
Capacità di investimento	5.492,70	6.122,98	+ 630,28 =5.484,56 (valore rettificato degli importi contrattualizzati); - 5.492,70 (importi contrattualizzati) + 100 (nuovo finanziamento per avviamento *ex* art. 1, comma 1072, legge n. 205/2017) + 538,42 (assegnazione maggiore disponibilità per minori oneri finanziari)

14) le risorse disponibili hanno consentito di realizzare progressivamente lavori inerenti all'intero sistema MO.S.E. e in particolare:

14.1) opere alle bocche di porto (Lido-Treporti, Lido-San Nicolò, Malamocco, Chioggia) e attività connesse per la regolazione delle maree;

14.2) opere di infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale di Venezia, per ubicarvi le attività del Centro operativo per la gestione operativa delle barriere;

14.3) implementazione di specifiche piattaforme informatiche e banche dati funzionali all'avviamento;

14.4) piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale richieste dalla Commissione europea, elaborato dal MAV con i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione del Veneto (Piano Europa);

15) al 31 dicembre 2020 l'avanzamento lavori era del 95%;

16) nell'ambito degli interventi già conclusi, di quelli in corso di esecuzione e di quelli di prossimo avvio (con relativi progetti già approvati) — che ammontavano complessivamente a circa 5.444,86 milioni di euro (compresi circa 42,81 milioni di euro, afferenti il citato stanziamento di 100 milioni di euro) e disponevano di finanziamenti interamente stanziati — l'istruttoria illustra lo stato di avanzamento delle opere alle bocche di porto, delle attività collegate al sistema MO.S.E. e delle attività a misura e a rimborso;

17) relativamente all'avanzamento degli interventi di compensazione ambientale — costituiti dagli interventi previsti dal Piano redatto dall'allora MAV, di concerto con la Regione Veneto e il Ministero dell'ambiente, in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione europea, recepite anche dal CIPE, nonché dalle attività di monitoraggio e controllo pluriennale dei lavori ambientali realizzati — è stata avviata una revisione progettuale per ottimizzarne contenuti e costi, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla Commissione europea;

18) l'istruttoria presentata dal MIMS per la presente delibera illustra gli interventi di completamento del sistema MO.S.E. ancora da avviare in quanto i relativi progetti devono essere sottoposti ad approvazione, ma risultano comunque già finanziati per complessivi 139,70 milioni di euro, di cui circa 57,19 milioni di euro afferenti allo stanziamento di 100 milioni di euro, e quindi di prossima contrattualizzazione;

19) tali interventi riguardano il completamento delle opere civili presso le bocche di porto, il mantenimento in efficienza o il ripristino delle opere civili e impiantistiche già realizzate, il completamento di alcuni interventi impiantistici (tra cui gli adeguamenti dei progetti originari degli impianti principali ed alcuni interventi finalizzati alla messa in esercizio anticipata delle barriere), la prosecuzione fino a fine opera dei monitoraggi ambientali e dei cantieri, la prosecuzione delle opere di riqualificazione ambientale della laguna (che costituiscono parte delle misure di compensazione del Piano Europa), le opere di completamento delle infrastrutture presso il sito dell'arsenale e la prosecuzione delle attività del servizio informativo;

20) la realizzazione del sistema MO.S.E. per stralci, in base ad atti contrattuali che si sono succeduti in funzione dello stanziamento delle risorse, ha determinato di fatto la frammentazione dell'opera ed un suo sviluppo nel tempo condizionato dalla disponibilità dei fondi assegnati, con conseguente necessità di finanziare la manutenzione prolungata degli stralci dell'opera già realizzati, in attesa dello sviluppo e/o del completamento di altri;

21) il 30 marzo 2017 è stato sottoscritto il 6° atto aggiuntivo alla Convenzione generale, il cui provvedimento di approvazione del competente Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche è stato registrato dalla Corte dei conti;

22) alla luce delle vicende giudiziarie che hanno riguardato il MO.S.E. e delle criticità operative, finanziarie e di mantenimento dell'opera, il suddetto atto aggiuntivo ha mirato a:

22.1) garantire il completamento del sistema MO.S.E. entro una tempistica certa e con ottimale esecuzione dei lavori;

22.2) garantire la possibilità di avviare la gestione e la manutenzione del sistema con attività propedeutiche da far partire nell'immediato, in parallelo al completamento dell'opera e in attesa di specifico stanziamento per la fase di avviamento vera e propria;

22.3) garantire la realizzazione di tutti gli interventi correttivi e di risoluzione delle criticità emerse dagli approfondimenti effettuati, nelle more dell'individuazione delle responsabilità che hanno causato tali criticità;

22.4) delineare un primo piano degli interventi di completamento, oggetto di successivo necessario approfondimento, e aggiornare il cronoprogramma delle attività previste, anche rivisitate in un'ottica di contenimento dei costi, prevedendo il 30 giugno 2020, quale termine di realizzazione degli impianti definitivi e inizio della gestione, nonché il 31 dicembre 2021 quale data di consegna delle opere all'amministrazione concedente e termine della fase di avviamento;

23) sono state approfondite le necessità tecniche ed operative dell'opera e, per non fermare l'opera e permetterne la pronta operatività in questi ultimi mesi, è stato deciso di:

23.1) realizzare una serie di attività necessarie che non trovano attualmente capienza dell'ambito degli atti attuativi in essere;

23.2) anticipare, in attesa di specifico stanziamento, alcune attività di avviamento e manutenzione;

23.3) disporre di risorse per risolvere le criticità, in attesa di individuazione, in sede giurisdizionale, delle relative responsabilità;

24) a seguito di incontri con il concessionario e tenuto conto che le barriere del sistema MO.S.E. sono entrate in funzione anche parallelamente alla realizzazione delle opere, per contrastare l'innalzamento del livello della laguna e i gravi danni che recavano alla città di Venezia e alle altre isole, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ha ulteriormente aggiornato il cronoprogramma che ridefinisce gli interventi da realizzare, ma ha confermato — per il funzionamento delle barriere — la data del 31 dicembre 2021, mentre la data di completamento è legata alla durata della fase di avviamento;

25) l'aggiornamento degli interventi da finanziare per i quali il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e il MIMS hanno ravvisato la necessità di provvedere urgentemente a interventi di completamento del sistema MO.S.E., paesaggistici e di compensazione ambientale, di ripristino, migliorativi e di verifica tecnica di alcune parti dell'opera già completate, di manutenzione, di attività della prima fase di avviamento e di prosecuzione della salvaguardia, corrisponde ad un ammontare pari a 538.421.228,14 euro come riassunto nella tabella seguente:

Allocazione proposta dal MIMS per la riprogrammazione delle risorse
di cui al comma 23, art. 95, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (importi in euro)

Interventi	Importi parziali	Importi totali
Opere civili e marittime		45.885.453,93
- bocca di Lido-Treporti	5.500.000,00	
- bocca di Lido-San Nicolò	5.660.000,00	
- bocca di Malamocco	24.524.688,22	
- bocca di Chioggia	10.200.765,71	
Impianti		29.500.000
Mezzi speciali		21.000.000,00
Ripristini e criticità		68.955.602,14
Manutenzioni conservative e avviamento		112.072.170,03
Interventi vari e monitoraggi ambientali		12.100.000,00
Piano Europa		148.474.660,00
Infrastrutture per centro operativo e manutenzione		50.212.650,64
Servizio informativo		9.600.000,00
Interventi di salvaguardia in laguna		40.620.691,4
TOTALE ...		538.421.228,14

26) le suddette attività afferiscono alla fase di realizzazione dell'opera e alla verifica del suo funzionamento e si ritiene, quindi, che possano essere finanziate con l'utilizzo (diretto e/o mediante attualizzazione) delle risorse già stanziate da questo Comitato per il sistema MO.S.E., senza necessità di ulteriori assegnazioni statali;

27) in sintesi, le risorse destinate e da destinare al sistema MO.S.E. sono sinora imputate come risulta dalla seguente tabella:

(importi in milioni di euro)

Tipologia interventi	Importi assegnati (contratti in essere)	Avviamento (prossima contrattualizzazione)	Residui da ricognizione da contrattualizzare	Totale
Conclusi, in corso o di prossimo avvio (progetti già approvati)	5.402,05	42,81		5.444,86
Completamenti da avviare	82,51	57,19		139,70
Ulteriori interventi			538,42	538,42
TOTALE GENERALE ...	5.484,56	100,00	538,42	6.122,98

28) come evidenziato nella relazione istruttoria, la maggior parte delle risorse è costituita da limiti d'impegno e contributi pluriennali che sono stati utilizzati con modalità definite dai vari decreti interministeriali emanati;

29) sono stati sottoscritti dal concessionario diversi contratti di finanziamento con gli istituti finanziatori, ai quali lo Stato versa somme a titolo di rimborso per capitale e interessi;

30) allo scadere del periodo di utilizzo dei contratti di mutuo, è stato previsto un atto di ricognizione per definire il valore della quota annua di contributo che lo Stato deve restituire all'Istituto finanziatore, a copertura delle quote di capitale e di interessi maturate a fronte delle erogazioni effettuate, e — per effetto di tassi d'interesse progressivamente ridotti e di erogazioni protratte nel tempo, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato — i limiti d'impegno e i contributi pluriennali stanziati sono risultati superiori rispetto alla quota da restituire annualmente all'Istituto finanziatore fino all'estinzione dei mutui;

31) di conseguenza, fermo restando il valore complessivo dei contributi assegnati e quindi della spesa pubblica, sono state rese utilizzabili ulteriori risorse per circa 177,25 milioni di euro relativamente ai contratti conclusi con la Banca europea degli investimenti, di seguito BEI, e di circa di circa 361,17 milioni di euro, relativamente ai contratti conclusi con Cassa depositi e prestiti, di seguito CDP, per un totale di circa 538,42 milioni di euro;

32) la proposta riguarda l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette quote di contributi, per un totale di circa 538,42 milioni di euro, a fronte delle quali il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e il CVN potranno sottoscrivere ulteriori specifici atti contrattuali attuativi della Convenzione generale per il finanziamento degli interventi sopra indicati;

Considerato che la proposta di assegnazione di 538.421.228,14 euro risulta superiore di 3,14 euro rispetto all'esito della ricognizione su cui il MEF ha espresso l'intesa, che è pari a 538.421.225,00 euro, e che, pertanto, l'assegnazione va riallineata alla disponibilità verificata con la predetta ricognizione;

Ritenuto di individuare il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, quale amministrazione referente per l'aggiornamento e l'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Considerato che ai fini di un migliore monitoraggio deve essere effettuata la fusione di tutti i CUP associati alle diverse *tranche* di finanziamento dell'intero sistema MO.S.E. nell'unico CUP dell'opera (il CUP principale: D51B02000050001);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato il dibattito svoltosi durante la riunione preparatoria del CIPESS del 28 maggio 2021, nel corso della quale il MITE ha chiesto di inserire la seguente prescrizione:

«Il Ministero della transizione ecologica svolge le attività di verifica assegnate dal combinato disposto dell'art. 185, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto applicabile dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative al controllo e al monitoraggio degli impatti ambientali significativi provocati dal complesso di opere e interventi che verranno realizzati in Laguna, alla valutazione e all'elaborazioni dei risultati complessivi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche in adempimento a quanto sarà previsto dalla procedura di VAS del nuovo Piano morfologico e dagli impegni assunti con la Commissione europea al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2003/4762»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica delle somme utilizzabili;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del presidente per il successivo e tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

1. Di determinare in via definitiva, a seguito della ricognizione effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 95, comma 23, del decreto-legge n. 104 del 2020, in complessivi 538.421.225,00 euro le somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MO.S.E.

2. Di riprogrammare il predetto importo di 538.421.225,00 euro per interventi di completamento del sistema MO.S.E., di compensazione ambientale e paesaggistici, di ripristino, migliorativi e di verifica tecnica di alcune parti dell'opera già completate, nonché delle attività di manutenzione conservativa necessaria per il suo funzionamento, di attività della prima fase di avviamento e di prosecuzione della salvaguardia della laguna, di cui alle premesse e inclusi con maggiore dettaglio negli allegati 1 e 2 (allegato 1 - «Interventi finanziati» e allegato 2 - «Cronoprogramma degli interventi») alla presente delibera e che della stessa costituiscono parte integrante.

3. Di assegnare le risorse al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

4. Le somme iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato dovranno essere destinate prioritariamente al pagamento delle rate di mutuo e, compatibilmente con le disponibilità di cassa, alle erogazioni dirette connesse alle precedenti assegnazioni e a quelle relative agli interventi finanziati con le risorse riprogrammate ai sensi della presente delibera.

5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà inviare una informativa annuale a questo Comitato, in merito all'utilizzo delle risorse ricognite e assegnate con la presente delibera.

6. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà assicurare la copertura finanziaria delle eventuali maggiori esigenze connesse al completamento e alla messa in esercizio del MO.S.E., allo scopo disponendo rimodulazioni per un valore globale inferiore al 20% del valore complessivo dell'assegnazione odierna.

7. Fermo restando quanto disposto al punto precedente, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili potrà disporre eventuali rimodulazioni, per un valore globale inferiore al 20% del valore complessivo dell'assegnazione odierna, nell'ambito degli interventi riportati all'allegato 1.

8. Eventuali rimodulazioni di cui ai punti 6 e 7 per un valore globale superiore o uguale al 20% del valore complessivo dell'assegnazione odierna, potranno essere disposti da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

9. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'intervento in esame.

10. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà a svolgere le attività di supporto volte a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto anche delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, ugualmente richiamata in premessa.

11. Il Ministero della transizione ecologica svolge le attività di verifica assegnate dal combinato disposto dell'art. 185, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto applicabile dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative al controllo e al monitoraggio degli impatti ambientali significativi provocati dal complesso di opere e interventi che verranno realizzati in Laguna, alla valutazione e all'elaborazioni dei risultati complessivi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche in adempimento a quanto sarà previsto dalla procedura di valutazione ambientale strategica del nuovo piano morfologico e al mantenimento degli impegni assunti con la Commissione europea al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2003/4762.

12. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, anche tramite il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e in accordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - Ufficio V, provvede a far confluire, mediante fusione, tutti i CUP associati alle diverse *tranches* di finanziamento dell'intero sistema MO.S.E. nel CUP principale D51B02000050001.

13. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP D51B02000050001, assegnato all'intervento in esame, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

14. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dovrà aggiornare costantemente ed inserire i dati nel sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in qualità di amministrazione titolare del CUP identificativo dell'opera.

Roma, 9 giugno 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1102

ALLEGATO *1*

INTERVENTI FINANZIATI

Opere civili e marittime.

Alla bocca di Lido Treporti occorre procedere allo smantellamento e sistemazione architettonica delle aree di cantiere ed al completamento delle finiture degli edifici.

Importo totale: euro 5.500.000,00.

Alla bocca di Lido San Nicolò occorre procedere allo smantellamento e sistemazione architettonica delle aree di cantiere, al completamento delle finiture degli edifici ed alla realizzazione dei mascheramenti architettonici.

Importo totale: euro 5.660.000,00.

Alla bocca di Malamocco occorre procedere al completamento dei lavori integrativi della conca di navigazione, allo smantellamento e sistemazione architettonica delle aree di cantiere, alla demolizione della piarda di fabbricazione dei cassoni ed al completamento delle finiture degli edifici.

Importo totale: euro 24.524.688,22.

Alla bocca di Chioggia occorre procedere al completamento dell'edificio di spalla sud, al ripristino delle aree utilizzate per la produzione, al completamento delle finiture degli edifici ed allo smantellamento e sistemazione architettonica delle aree di cantiere.

Importo totale: euro 10.200.765,71.

Impianti.

Riguarda il *Commissioning* nonché ulteriori attività connesse alla funzionalità dell'impianto elettrico, dell'impianto di comunicazione, dell'impianto antincendio, dell'impianto meccanico, dell'impianto HVAC e del ponte radio.

Importo totale: euro 29.500.000,00.

Mezzi speciali.

Riguardano la realizzazione di un pontone spingente di supporto per l'utilizzo del mezzo denominato «cavalletta» in sostituzione del secondo *jack-up* e dimezzo per la rimozione dei sedimenti.

Importo totale: euro 21.000.000,00.

Ripristini e criticità.

Riguardano, in particolare, il ripristino delle criticità relative alle opere civili alle tre bocche di porto, il ripristino delle criticità relative alle paratoie, ai gruppi-cerniera ed agli impianti, le integrazioni e le migliorie da apportarsi ai mezzi per la manutenzione delle paratoie, la manutenzione straordinaria degli impianti meccanici ammalorati nelle gallerie di Malamocco e di Treporti, la messa in sicurezza della lunata di Lido, le attività per approntamenti emergenze per la Capitaneria di porto, e la risoluzione dei problemi di ossidazione alle parti metalliche (gruppi aggancio, cerniere etc.).

Importo totale: euro 68.955.602,14.

Manutenzioni conservative e avviamento.

Riguardano la manutenzione conservativa degli impianti e delle paratoie e dei gruppi cerniera a Lido Treporti, Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia, l'analisi di affidabilità del sistema, l'implementazione di un sistema HSE, i *test* di valutazione sul campo con particolare riguardo alle oscillazioni asincrone delle paratoie, la consegna degli impianti ed il *training* del personale e la gestione delle strutture delle tre bocche di porto.

Importo totale: euro 112.072.170,03.

Interventi vari e monitoraggi ambientali.

Riguardano la prosecuzione di monitoraggi delle attività di cantiere e delle opere di compensazione ambientale, in corrispondenza delle bocche di porto lagunari e degli interventi all'uopo previsti nell'ambito del cd «Piano Europa» (di cui al punto successivo), la prosecuzione dei monitoraggi ambientali di competenza del provveditorato, eseguiti in accordo ed in coordinamento con la Regione del Veneto, ARPA Veneto e ISPRA, relativamente ai corpi idrici lagunari considerati a rischio e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 2000/60 CE (monitoraggio finalizzato alla classificazione di stato chimico ed ecologico dei corpi idrici lagunari). Ciò anche allo scopo della finalizzazione del nuovo protocollo per la gestione dei sedimenti lagunari. In questa voce sono compresi anche i primi interventi di inserimento paesaggistico del sistema MOSE in corrispondenza delle bocche di porto di Lido Treporti, Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia richiesti dal Ministero per i beni e le attività culturali - Sovrintendenza beni architettonici e paesaggistici di Venezia (oggi Ministero della cultura), condivise con le amministrazioni comunali ed oggetto di confronto pubblico con gli *stakeholder*.

Importo totale: euro 12.100.000,00.

Piano Europa.

Riguarda il completamento e l'integrazione degli interventi richiesti dalla Commissione europea in esito alla procedura di infrazione n. 2003/4762 relativi alla necessità di identificare gli impatti conseguenti alla realizzazione del sistema MOSE e le misure idonee a prevenire l'inquinamento od il deterioramento degli *habitat*. Il prolungarsi dei lavori ha comportato e comporta la necessità di ulteriori interventi ambientali. Quelli previsti a valere sui fondi residui riguardano in parte la prosecuzione di interventi già avviati ed in parte nuovi interventi resisi necessari. In particolare la valorizzazione ambientale litorale e parco Alberoni, il Canale Passaora, i Canali Bastia e Val di Brenta (completamenti), la costituzione di nuovi *habitat* (Ca' Roman, Santa Maria del Mare, Punta Sabbioni), la riqualificazione aree *ex* cantiere tra cui Cavallino Treporti (*waterfront*), il Canale Cenesa Boer Siletto (stralci successivi) il Canale Bastia (completamento), i monitoraggi ambientali specifici per il Piano Europa ed il recupero del forte San Felice.

Importo totale: euro 148.474.660,00.

Infrastrutture per centro operativo e manutenzione.

Riguarda gli interventi di recupero e risanamento edilizio delle strutture presenti in Arsenale Nord, in uso al provveditorato o al suo concessionario, destinate ad ospitare la gestione e la regia della manutenzione del sistema e le attività collegate. In particolare la Tesa Novissima, l'area bacini (con interventi oggetto di accordo di programma).

Importo totale: euro 50.212.647,50.

Servizio informativo.

Riguarda la manutenzione del Centro sperimentale di Voltabarozzo con l'istallazione di dissuasori, l'aggiornamento e l'unificazione delle banche dati, il trasferimento del servizio informativo ed il supporto all'amministrazione.

Importo totale: euro 9.600.000,00.

Interventi di salvaguardia in laguna.

Riguardano la messa in sicurezza idraulica dell'insula San Marco, ivi compresa la piazza, il completamento degli interventi di recupero degli edifici storici dell'isola del Lazzaretto Vecchio in Laguna centrale, il consolidamento di un tratto di muro demaniale dell'isola di San Giorgio Maggiore, gli interventi di recupero e valorizzazione dell'isola di Sant'Andrea e dell'annesso Forte demaniale, gli interventi di recupero e di risanamento di marginamenti lagunari siti in comune di Venezia.

Importo totale: euro 40.620.691,40.

ALLEGATO *2*

CRONOPROGRAMMA

	Costo tot. Intervento	2021	2022	2023	2024
Bocca di Lido Treporti - opere civili e marittime	**5.500.000,00**	4.375.000,00	1.125.000,00		
Bocca di Lido S. Nicolò - opere civili e marittime	**5.660.000,00**	4.175.000,00	1.485.000,00		
Bocca di Malamocco - opere civili e marittime	**24.524.688,22**	10.104.700,00	3.783.000,00	9.601.007,34	1.035.980,88
Bocca di Chioggia - opere civili e marittime	**10.200.765,71**	7.675.765,71	2.525.000,00		
Impianti	**29.500.000,00**	16.000.000,00	11.000.000,00	2.500.000,00	
Mezzi speciali	**21.000.000,00**	1.450.000,00	12.900.000,00	6.650.000,00	
Ripristini / Criticità	**68.955.602,14**	26.754.512,14	23.592.410,00	15.608.680,00	3.000.000,00
Manutenzioni conservative / Pre-avviamento / e Avviamento	**112.072.170,03**	57.274.650,78	25.797.519,25	15.000.000,00	14.000.000,00
Interventi vari e monitoraggi ambientali	**12.100.000,00**	5.500.000,00	6.600.000,00		
Piano Europa	**148.474.660,00**	30.209.506,42	46.063.860,00	46.794.030,00	25.407.263,58
Infrastrutture per centro operativo e manutenzione	**50.212.647,50**	14.665.000,00	23.068.660,00	10.856.977,50	1.622.010,00
Servizio informativo/Centro operativo per la gestione	**9.600.000,00**	8.040.000,00	1.560.000,00		
Interventi di salvaguardia in laguna	**40.620.691,40**	6.425.025,51	14.700.000,00	10.200.000,00	9.295.665,89
TOTALI	**538.421.225,00**	192.649.160,56	174.200.449,25	117.210.694,84	54.360.920,35

21A04872

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2021.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali del Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria indette per i giorni 3 e 4 ottobre 2021. (Documento n. 16).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che con decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Calabria n. 145 del 5 agosto 2021, sono stati convocati per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Calabria;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'art. l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»;

f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

g) la legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale», con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio 2010, n. 6, 28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n. 8, 12 settembre 2014, n. 19 e 19 novembre 2020, n. 17;

h) lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera *j)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giuntaregionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Calabria fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Calabria trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantag-

gio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on-line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on-line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte

un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 12.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Calabria.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il

rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a trenta secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 12.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web, con modalità tali da renderli scaricabili, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2021

Il Presidente Barachini

21A05104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Paxabel»

Estratto determina IP n. 722 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en 20 sachet dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 338 997 8 3, intestato alla società Ipsen Consumer Healthcare, 65, Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt e prodotto da Beaufour Ipsen Industrie rue Ethe Virton 28100 Dreux, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C.: 049420019 (in base 10) 1H45RM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 10 g di macrogol 4000;

eccipienti: saccarina sodica (E954), aroma di arancio-pompelmo che contiene oli di arancia e pompelmo, succo d'arancia concentrato, citrale, acetaldeide, linalolo, etilbutirrato, alfaterpineolo, ottanale, beta e gamma esenolo, maltodestrina, gomma arabica, sorbitolo (E420), BHA (E320) e biossido di zolfo (E220).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C.: 049420019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C.: 049420019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04877

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil»

Estratto determina IP n. 723 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOOTROPIL 1200 mg film-coated tablets 60 tablets 6*10 blister dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1752/09, intestato alla società UCB Magyarország KFT., H-1023 Budapest, Árpád Fejedelem Útja 26-28, Ungheria e prodotto da UCB Pharma SA - Chemin du Foriest - 1420 Braine l'Alleud (Belgio), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - codice A.I.C.: 049421011 (in base 10) 1H46QM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: piracetam 1200 mg;

eccipienti:

nucleo: macrogol 6000, silice colloidale anidra, magnesio stearato, croscarmellosa sodica;

rivestimento: opadry Y-1-7000 composto da: ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400; opadry OY-S-29019 composto da ipromellosa e macrogol 6000; macrogol 6000.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - codice A.I.C.: 049421011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - codice A.I.C.: 049421011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-

vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04878

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon»

Estratto determina IP n. 724 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ELOCON «lotion 0,1% w/w» FL x 30 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 42361/10/21-06-2011, intestato alla società MSD A.F.B.E.E. AG. Dimitriou 63, 174 56 Alimos-Atene Grecia e prodotto da Famar S.A. - 49° km. Ethnikis Odoy Athinon-Lamias, Aylonas, Greece, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: ELOCON «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g - codice A.I.C.: 047453028 (in base 10) 1F84V4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 1 g di soluzione cutanea contiene:

principio attivo: 1 mg di mometasone furoato;

eccipienti: alcol isopropilico, glicole propilenico, idrossipropilcellulosa, sodio fosfato monobasico diidrato, acido fosforico diluito, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ELOCON «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g - codice A.I.C.: 047453028.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ELOCON «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g - codice A.I.C.: 047453028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04879

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 112 dell'8 febbraio 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol».

Nell'estratto della determina IP n. 112 dell'8 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 51 del 2 marzo 2017, relativo all'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 28 tablets Al/Al blister dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, ove riportato:

CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 14 tablets Al/Al blister

leggasi:

CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 28 tablets Al/Al blister

21A04897

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04988

Soppressione della Parrocchia di S. Domenico, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Domenico, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04989

Soppressione della Parrocchia di S. Agata Maggiore, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Agata Maggiore, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04990

Soppressione della Parrocchia di S. Eufemia, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Eufemia, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04991

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Attuazione di prescrizioni del Piano ambientale, concernenti lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 305 del 29 luglio 2021 si è provveduto in ordine alla attuazione della prescrizione n. 16.o) - 42 - 49 (interventi batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto - ID 90/11519.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT

21A04876

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società IPLOM S.p.a. per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Busalla.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000300 del 23 luglio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. decreto ministeriale 48 del 22 febbraio 2018, alla società IPLOM S.p.a., identificata dal codice fiscale 02242120109, con sede legale in via Carlo Navone n. 3B - 16012, Busalla (GE), per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Busalla (GE) - Procedimento ID 41/10800, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A04899

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito *web* del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale, da ultimo, è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri»;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio per la tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede in Bolgheri (LI) Loc. San Guido, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bolgheri», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bolgheri»;

Considerato altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Bolgheri».

Art. 2 – (Base ampelografica)

Al comma 1, la descrizione della base ampelografia della tipologia «Bolgheri» bianco:

«1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: da 0 al 70 %;

Sauvignon: da 0 a 40 %;

Trebbiano toscano: da 0 a 40 %.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

è modificata come segue:

«1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: da 0 a 100%;

Sauvignon: da 0 a 100 %;

Viognier: da 0 a 100 %;

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.».

Il seguente comma 5:

«2.5 Si riportano nell'allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.»

è soppresso.

Art. 5 - (Norme per la vinificazione)

L'ultimo paragrafo del comma 2:

«La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.».

È modificato come segue:

«La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.».

Art. 6 (Caratteristiche al consumo)

La descrizione delle caratteristiche organolettiche relative al colore, all'atto dell'immissione al consumo, delle seguenti tipologie:

«Bolgheri» bianco:

colore: giallo paglierino;

Bolgheri Vermentino:

colore: giallo paglierino

Bolgheri Sauvignon:

colore: giallo paglierino.»

Sono modificate come segue:

«Bolgheri» bianco:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato più o meno intenso;

Bolgheri Vermentino:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato più o meno intenso

Bolgheri Sauvignon:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato più o meno intenso».

Art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione)

A seguito del comma 4 è inserito il seguente comma 5:

«5. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» il termine «Toscana» va riportato obbligatoriamente nell'etichetta immediatamente al di sotto della denominazione «Bolgheri» e relativa menzione specifica tradizionale e/o tipologia: «denominazione di origine controllata Superiore/Rosso/Vermentino/Bianco/Sauvignon».

I caratteri utilizzati per scrivere la menzione «Toscana» non devono essere in nessun caso maggiori alla metà dei caratteri utilizzati per la denominazione Bolgheri».

21A04935

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2021, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni in favore di piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 agosto 2021 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, nonché gli aspetti inerenti le richieste di erogazione delle agevolazioni concesse.

Il decreto fissa al 22 settembre 2021 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 4 agosto 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

21A04898

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-197) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100210818

€ 1,00